



ACCORDO TRA SOCIETA' DELLA L.N.D. E ALLENATORI

Con la presente scrittura redatta in quadruplica originale, tra la Società
..... con
sede in
rappresentata dal sig.,
legale rappresentante della medesima, ed il Sig.
..... allenatore dilettante iscritto nei Ruoli del
Settore Tecnico Federale, matr. residente e/o
domiciliato in
Via..... si conviene quanto segue:

1. La Società affida al sig. la
conduzione tecnica della squadra
partecipante al Campionato di
in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal
fino al con numero allenamenti settimanali.

2. All'assunzione dell'incarico la Società riconosce al Sig.
.....

a) Un premio di tesseramento annuale massimo lordo in €.
..... (.....) da pagarsi in
unica soluzione oppure alle seguenti scadenze:

- 1) Al per €.
- 2) Al per €.
- 3) Al per €.
- 4) Al per €.
- 5) Al per €.

b) Un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri fra residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Data

La società

L'allenatore

ACCORDO TRA SOCIETA' ED ALLENATORI DILETTANTI

In riferimento al Protocollo d'intesa con l'A.I.A.C. si riporta di seguito il testo integrativo degli accordi tra Società ed Allenatori Dilettanti.

1) Il premio di tesseramento dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero fatte salve le ipotesi di dimissioni dell'allenatore o di sanzioni irrogate dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti su proposte delle Società (art. 46 punto 1 Regolamento della L.N.D.).

2) Il rimborso delle spese sostenute di cui al punto 2b) sarà riconosciuto per la effettiva durata dell'incarico e andranno a cessare in caso di eventuale esonero o dimissioni.

3) Eventuali dimissioni dell'allenatore o eventuale esonero dello stesso, dovranno essere comunicate dalla parte agente alla controparte a mezzo raccomandata A.R. (avviso di ricevimento).

in difetto di ciò:

a) la Società che non abbia ricevuto la comunicazione scritta di dimissioni da parte dell'allenatore, entro il termine di dieci giorni dalla prima assenza ingiustificata del tecnico, con le formalità indicate all'art. 23 punto 6) del Codice di Giustizia Sportiva avvierà la procedura di cui all'art. 46 punto 1) del Regolamento della L.N.D. notificandola per conoscenza al Settore Tecnico, al C.R. L.N.D. di competenza ed all'A.I.A.C. nazionale;

b) l'allenatore esonerato che non ne abbia ricevuto comunicazione scritta da parte della Società, entro dieci giorni dovrà comunicarlo agli Organi competenti con le formalità indicate dall'art. 23 punto 5) del Codice di Giustizia Sportiva.

4) Il trasferimento di mansioni per la conduzione di altra squadra della stessa Società, rispetto a quelle indicate al punto 1) del presente accordo o per lo svolgimento di altri compiti come quello di osservatore tecnico potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'allenatore.

5) Oggetto del rapporto tra le Società ed allenatori è quello dell'insegnamento e dell'addestramento allo sport del calcio anche mediante il conseguimento di risultati sportivi utili. L'allenatore dà atto alla Società che tutte le prestazioni derivanti dal presente accordo hanno carattere dilettantistico e perciò verranno rese senza che ciò comporti alcun vincolo di lavoro subordinato. La Società riconosce e garantisce all'allenatore, nell'espletamento delle sue funzioni relative al presente accordo, autonomia iniziativa e discrezionalità.

6) Qualsiasi controversia sollevata in merito all'interpretazione ed esecuzione degli accordi sopra riportati sarà risolta dal Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti. La Società e l'allenatore si danno reciproco atto che la pronuncia del Collegio Arbitrale sarà considerata come diretta ed irrevocabile espressione della volontà delle parti.

7) Il premio di tesseramento annuale previsto dal protocollo d'intesa, viene stabilito dalla L.N.D. in accordo con l'AIAC.

Obbligo di tecnico abilitato

E' fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore.

Deposito dei contratti

I contratti stipulati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli allenatori professionisti, nonché gli eventuali accordi economici formalizzati tra le stesse Società e gli allenatori dilettanti, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza solo nel caso che questi riguardino la **conduzione della prima squadra**. Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra la Società e l'allenatore dilettante, dovrà comunque essere depositata un'apposita dichiarazione **di gratuità della conduzione tecnica**, sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'allenatore interessato, entro il termine di venti giorni dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la società deve rilasciare al tecnico interessato. La Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa **verifica del deposito del contratto**. Per le Società partecipanti al Campionato di 2° Categoria e per tutti gli allenatori con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito del contratto, dell'accordo economico o della dichiarazione, fermo restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia. In quest'ultimo caso le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico. Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso. In caso di contestazioni relative agli accordi economici, competente e decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta e depositati presso i competenti Comitati o Divisioni. Tali accordi economici dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.



Il deposito del contratto dovrà essere effettuato **entro il termine di 15 giorni dalla sua stipula:**

Raccomandata A/R
Data _____

Spett. F.I.G.C.
Comitato Regionale.....
Via.....
.....
.....

Spett. A.I.A.C.
Via G.D'Annunzio, 138/b
50135 Firenze

Spett. Società
.....

Oggetto: deposito contratto

In conformità a quanto previsto dalla normativa, si invia in allegato l'accordo stipulato in..... dallo scrivente allenatore con la Società in indirizzo.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e competenza.

Cordiali saluti.

L'allenatore
